

Delib.G.P. 27 settembre 2010, n. 1569 ⁽¹⁾.

Criteri e modalità di concessione contributi alle scuole dell'infanzia private paritarie per i costi relativi al personale, alla gestione ed al funzionamento ai sensi della *legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5*.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 12 ottobre 2010, n. 41.

La Giunta provinciale

vista la *legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5*, che prevede la possibilità di concedere alle scuole dell'infanzia private paritarie contributi per i costi relativi al personale, alla gestione ed al funzionamento;

ha constatato che secondo la presente deliberazione possono beneficiare dei contributi relativi ai costi di cui sopra i gestori di scuole dell'infanzia private paritarie ai sensi dell'articolo 20-bis della *legge provinciale 29 giugno 2000, n. 5*;

ritenuto opportuno rideterminare nuovi criteri per il finanziamento delle scuole paritarie come da allegato;

Delibera

[Testo della deliberazione]

a voti unanimi, legalmente espressi

e per i motivi esposti:

1. di approvare i nuovi criteri allegati per la concessione di contributi alle scuole dell'infanzia private paritarie per i costi relativi al personale, alla gestione ed al funzionamento ai sensi della *legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5*;

2. di pubblicare la presente deliberazione unitamente agli allegati criteri che formano parte integrante sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Allegato
Criteri e modalità di concessione contributi alle scuole dell'infanzia private paritarie per i costi relativi al personale, alla gestione ed al funzionamento ai sensi della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1 *Ambito di applicazione*

La presente deliberazione determina i criteri di assegnazione e le modalità di liquidazione dei contributi per l'incentivazione delle scuole dell'infanzia private paritarie ai sensi del comma 4, articolo 8 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5.

Articolo 2 *Beneficiari dei contributi*

Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente deliberazione i gestori di scuole per l'infanzia private paritarie, ai sensi dell'articolo 20-bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.

Capo II

Principi fondamentali

Articolo 3 *Presentazione domande di contributo*

I contributi si riferiscono alle attività scolastiche e didattiche previste dal gestore richiedente per l'anno scolastico che inizia nell'anno finanziario di riferimento.

Tali contributi sono attribuiti previa domanda da inoltrarsi alla competente ripartizione entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

Nel caso d'invio della domanda a mezzo servizio postale, fa fede la data del timbro di spedizione.

La domanda di contributo deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio competente e corredata da: preventivo di spesa, piano di finanziamento, bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e relazione.

Articolo 4 *Autofinanziamento*

I gestori richiedenti devono concorrere alle spese preventivate anche con entrate diverse dal finanziamento provinciale. L'ammontare dell'autofinanziamento e le sue fonti devono essere esplicitamente dichiarati nella domanda di contributo.

Capo III

Spese di gestione

Articolo 5 *Spese ammissibili*

Per quanto riguarda il preventivo di spesa per la gestione della scuola dell'infanzia sono prese in considerazione le spese dirette per lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche. Le spese indicate nel preventivo vanno ricondotte soltanto alle seguenti voci di spesa:

- Spese per gli stipendi del personale insegnante della scuola dell'infanzia, dei/delle collaboratori/trici pedagogici/che e dei/delle collaboratori/trici per l'integrazione.
- Spese per gli stipendi del personale addetto alle pulizie e per il personale addetto alle cucine.
- Spese per il funzionamento dell'edificio compreso il canone di affitto, il riscaldamento, l'acqua, l'energia elettrica, nonché la gestione ordinaria (telefono, posta).
- Spese per il funzionamento pedagogico.

Il piano di finanziamento prevede le spese sopra indicate nonché l'autofinanziamento. Il disavanzo risulta dalla differenza tra le entrate e le uscite.

Articolo 6 *Calcolo del contributo*

Il contributo viene calcolato in base alle sezioni della scuola dell'infanzia approvate. Le singole sezioni vengono approvate dalla competente Intendenza scolastica in base al numero di bambini/e iscritti/e effettivamente frequentanti e alla disponibilità finanziaria. Nel caso il disavanzo derivante dalla gestione sia inferiore al contributo calcolato, il contributo da erogare verrà calcolato sull'importo più basso.

Il contributo possibile ammonta ad un importo base di Euro 15.000,00 per ciascuna sezione nonché ad Euro 1.000,00 per bambino/a, fermo restando che la scuola per l'infanzia dovrà avere un minimo di 14 bambini/e iscritti e frequentanti. L'assessore/l'assessora competente viene autorizzato/a ad adeguare le quote alla disponibilità nel bilancio provinciale.

In ogni caso il contributo assegnato non può superare il disavanzo dichiarato nella domanda.

Capo V

Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

Articolo 7 *Rendicontazione e liquidazione del contributo*

La liquidazione del contributo avviene previo inoltro di apposita domanda e del rendiconto debitamente predisposto.

Il rendiconto è composto da:

1. un elenco in duplice copia dei documenti di spesa;
 2. documenti di spesa in originale per l'ammontare dell'importo totale della spesa ammessa;
 3. in alternativa a quanto previsto al punto 2), l'ente beneficiario può limitare la produzione di documenti di spesa in originale all'importo del contributo assegnato, con l'obbligo di presentare una dichiarazione con la quale conferma che per l'esecuzione delle attività, la spesa ammessa è stata sostenuta per intero e che i relativi documenti di spesa sono in suo possesso;
 4. una copia autenticata della documentazione di spesa prodotta, qualora l'ente beneficiario richieda la restituzione dei documenti originali.
-
-

Articolo 8 *Documentazione di spesa*

I documenti di spesa devono:

- essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;
- essere intestati all'ente beneficiario del contributo;
- essere quietanzati;
- riportare il timbro dell'ente beneficiario e la firma del rappresentante legale a titolo di attestazione di regolarità;
- essere riferiti alle spese ammesse per l'assegnazione del contributo;
- riguardare l'anno scolastico di riferimento del contributo.

Se la documentazione di spesa non copre l'importo del contributo concesso, viene liquidato un importo proporzionalmente minore rispetto a quello originariamente previsto. La riduzione è disposta dal direttore dell'Ufficio Finanziamento Scolastico.

Capo VI

Modalità di esecuzione dei controlli a campione sulle rendicontazioni dei contributi

Articolo 9 *Controllo*

1. Ai sensi dell'*articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17* e successive modifiche, l'ufficio competente per la liquidazione dei contributi effettua controlli a campione in ordine al 6% delle domande di contributo accolte. Di norma i controlli a campione vengono effettuati da personale esperto interno dell'Amministrazione provinciale.
2. Nel caso che il previsto 6% non raggiunga l'unità, il controllo sarà effettuato ad almeno una scuola dell'infanzia.
3. L'individuazione dei contributi da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio. Il relativo controllo avviene entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.
4. Il sorteggio è effettuato da un'apposita commissione composta dal direttore di ripartizione o suo delegato, da un direttore d'ufficio e da un funzionario della ripartizione che svolge le funzioni di segretario.
5. Il controllo a campione avviene su:
 - a) la veridicità della dichiarazione presentata dal richiedente;
 - b) l'effettiva realizzazione delle attività scolastiche e didattiche relative al contributo e se le relative spese, con riferimento alle spese ammissibili, sono state effettuate per intero;
 - c) l'esistenza della documentazione di spesa, riguardante la differenza tra il contributo concesso e le spese ammissibili, non esaminata, se per la liquidazione dei contributi il richiedente si è limitato a presentare la documentazione di spesa fino all'ammontare del contributo concesso;
6. Fatto salvo quanto previsto nei capoversi precedenti del presente articolo, il direttore dell'ufficio potrà disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.